

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

496 / 2024 del 02/12/2024

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA AREU E ASST NORD MILANO PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI DIALIZZATI - PRESA D'ATTO

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA AREU E ASST NORD MILANO PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI DIALIZZATI - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che tra le funzioni istituzionali di AREU vi è anche quella di attuare la programmazione e il controllo "assicurando i livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti";

CONSIDERATO che la DGR n. XII/437 del 12.06.2023 ad oggetto "*Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici*", con la quale è stato ritenuto necessario procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi, anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio ed è stato stabilito di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma integrata tra loro;

VISTI gli articoli:

- n. 8 del DPCM del 27 marzo 2020 prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterni delle strutture aziendali;
- n. 91 del CCNL dell'Area Sanità. Triennio 2019-2021, che disciplina l'attività di consulenza dei Dirigenti, e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d, del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- n. 15 della legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune"

TENUTO CONTO che AREU, per l'applicazione degli specifici adempimenti connessi alla normativa sopra richiamata e non avendo al proprio interno personale con competenze tecnico – professionali adeguate, ha ritenuto necessario chiedere all'ASST Nord Milano di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, attraverso una collaborazione di un Professionista Dirigente Medico con funzione di consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di implementazione da parte dell'Agenzia;

DATO ATTO che con delibera AREU n. 287/2023, pertanto è stata approvato la convenzione avente a oggetto la collaborazione presso AREU di un Dirigente dell'ASST Nord Milano al fine di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, con funzione di consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di implementazione da parte dell'Agenzia;

VISTE le note prot. AREU:

- n. 25828 del 20.09.2024, con la quale AREU ha richiesto il rinnovo della convenzione fino al 12.10.2025, alle medesime condizioni economiche ed operative;
- n. 28382 del 14.10.2024, con la quale l'ASST ha accettato il rinnovo della convenzione fino al, alle medesime condizioni economiche ed operative;

RITENUTO in considerazione del perdurare delle necessità dell'Agenzia, di rinnovare sino al 12.10.2025 la convenzione stipulata tra le parti, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la convenzione prevede che:

- il consulente Medico individuato è incaricato di fornire assistenza e supportare AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.
- il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU e la S.C. NEA 116117, con presenza presso la sede dell'Agenzia stessa e/o altre sedi dell'Agenzia, ovvero, per conto di AREU presso le sedi delle ASST dove è attivo o si sta avviando il servizio di logistica del trasporto dializzati
- per la collaborazione è previsto un impegno lavorativo quantificato in circa 12 ore mensili, fino ad un massimo di 144 ore annuali;
- a ristoro dell'attività oggetto della collaborazione AREU si impegna a riconoscere all'ASST un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico dell'ASST, di € 60,00/ora lordi;
- l'attività a seconda delle singole esigenze di AREU può essere prestata sia in presenza che da remoto e per lo svolgimento delle attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto del rinnovo della convenzione tra AREU e ASST Nord Milano, avente ad oggetto la collaborazione presso AREU di un Dirigente dell'ASST Nord Milano al fine di coadiuvare la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, allegata quale parte integrante e sostanziale;
2. che la collaborazione in oggetto è effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117 e prevede che:
 - il consulente Medico individuato è incaricato di fornire assistenza e supportare AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi;
 - il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU e la SC NEA 116117, con presenza presso la sede dell'Agenzia stessa e/o altre sedi dell'Agenzia, ovvero, per conto di AREU presso le sedi delle ASST dove è attivo o si sta avviando il servizio di logistica del trasporto dializzati;
 - per la collaborazione è previsto un impegno lavorativo quantificato in circa 12 ore mensili, fino ad un massimo di 144 ore annuali;
 - a ristoro dell'attività oggetto della collaborazione AREU si impegna a riconoscere all'ASST un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico dell'ASST, di € 60,00/ora lordi;
 - l'attività a seconda delle singole esigenze di AREU può essere prestata sia in presenza che da remoto e per lo svolgimento delle attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici;
3. di prendere atto che la predetta convenzione ha durata fino al 12.10.2025 con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo dovranno procedere alla formalizzazione di richiesta scritta mediante posta elettronica certificata;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria onnicomprensiva pari a € 60,00 lordi, per un totale di € 8.640,00, da calcolare su una stima media di 144 ore annue, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2024-2025 al conto n 30202320 "CONSULENZE SANITARIE DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE" della contabilità aziendale;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Pagina 6 di 17

	procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale	
	centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario	
	Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con	
	l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul	
	principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi,	
	anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio ed è	
	stato stabilito di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per	
	garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza	
	pubblica per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario	
	Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento	
	dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma	
	integrata tra loro;	
	• che AREU ha chiesto la collaborazione di ASST Nord Milano, per	
	coadiuvare la Direzione Strategica AREU e la SC NEA 116117, con la	
	collaborazione di un Professionista Dirigente Medico con funzione di	
	consulente del servizio di trasporto dei pazienti dializzati in via di	
	implementazione da parte dell'Agenzia;	
	• che ASST Nord Milano, possiede le competenze e le professionalità	
	necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto	
	previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a	
	garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;	
	• che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le	
	aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento	
	da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;	
	• che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che	
		pag. 2 di 10

	disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti, e stabilisce che la stessa	
	costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento,	
	rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo	
	CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno	
	delle strutture aziendali;	
	• l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni	
	pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare	
	lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".	
	• tutto quanto ciò premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di	
	AREU da parte della ASST Nord Milano, la quale mette a disposizione di AREU	
	un professionista Dirigente Medico, individuato nella persona del dott. Paolo	
	Fabbrini, Direttore del Dipartimento Area Medica e Direttore della S.C.	
	Nefrologia ed Emodialisi dell'ASST Nord Milano.	
	Il Professionista vanta una consolidata e comprovata esperienza nel campo	
	dei trattamenti clinici per pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.	
	Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dal consulente, in	
	piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.	
	Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né	
	di rapporto di lavoro dipendente.	
	Art. 2 Attività connesse all'incarico	
	Il consulente Medico individuato sarà incaricato di fornire assistenza e	
	supportare AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai	
		pag. 3 di 10
Copia informatica per consultazione		Pagina 8 di 17

processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della Direzione Strategica di AREU e la S.C. NEA 116117.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Gli obblighi convenzionali derivanti dalla presente collaborazione intercorrono esclusivamente tra ASST Nord Milano e AREU, come di seguito indicato:

- l'attività del consulente è prestata in nome e per conto della ASST Nord Milano;
- le attività previste nella presente convenzione dovranno essere svolte dal consulente interamente al di fuori dell'impegno di servizio e con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del servizio presso la predetta Azienda;
- il consulente si dichiara disponibile a prestare l'attività di collaborazione che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall'Azienda di appartenenza, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Modalità di espletamento delle attività

La collaborazione comporta per il consulente un impegno per una media di 12 ore al mese.

Al consulente potrà essere richiesto di svolgere attività oltre il limite delle 12 ore mensili, a condizione che il totale non superi il massimo di 144 ore all'anno.

A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto.

Le specifiche modalità di svolgimento delle attività di consulenza verranno concordate tra la Direzione Sanitaria di AREU e il consulente.

AREU provvederà ad attestare gli accessi effettuati dal consulente stesso.

Art. 5 Sede e strumentazione

La collaborazione oggetto del presente accordo è svolta con presenza presso l'AREU e/o altre sedi dell'Agenzia, ovvero, per conto di AREU presso le sedi delle ASST dove è attivo o si sta avviando il servizio di logistica dei trasporti dializzati.

Per lo svolgimento dell'attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici.

Art. 6 Compensi e pagamenti

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, svolta interamente fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'ASST Nord Milano un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico dell'ASST, pari a Euro 60,00/ora lordi, con il limite massimo annuo pari a Euro 8.640= lordi e onnicomprensivi.

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica rendicontazione inerente le attività svolte (redatto secondo schema tipo Allegato n. 1 alla presente convenzione), con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

Tale documentazione è consegnata dall'interessato alla struttura S.C. Affari Generali e Legali – Ufficio convenzioni della propria Azienda, all'indirizzo e-

	mail conv.attive@asst-nordmilano.it , entro i primi 10 giorni del mese	
	successivo a quello di riferimento, riportante: il nominativo del Dirigente	
	Medico, la data, l'orario e il luogo in cui le consulenze sono state effettuate.	
	Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico dell'ASST Nord	
	Milano che ha effettuato le prestazioni in argomento, debitamente	
	controfirmato dal Direttore Sanitario di AREU, a conferma delle stesse. Sulla	
	base della documentazione ricevuta, AREU nel rispetto di quanto previsto dal	
	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e	
	s.m.i, dovrà emettere ordine elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord	
	Milano (NSO0:XRA02T). Detto ordine dovrà descrivere analiticamente la	
	tipologia, la quantità delle prestazioni erogate e le relative tariffe; tale	
	descrizione potrà anche essere contenuta in un prospetto allegato all'ordine	
	stesso.	
	L'AREU verserà quanto indicato al capoverso precedente entro 60 giorni	
	dalla data di ricezione del documento fiscale (fattura/nota) emessa dall'ASST	
	Nord Milano.	
	Con la stipula del presente atto, le Parti si impegnano ad adempiere	
	reciprocamente al dettame della legge n. 136/2010 e s.m.i. inerente alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'ASST Nord Milano provvederà a corrispondere la quota del compenso al	
	consulente con le modalità previste dalle disposizioni aziendali e dal CCNL	
	vigenti.	
	La presente convenzione non prevede nessun ulteriore pagamento al	
	consulente né a titolo "gettone di presenza", né a qualunque altro titolo da	
	parte di AREU.	
		pag. 6 di 10

Art. 7 Coperture Assicurative

L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.

Nel caso di dolo o colpa grave, come da normativa vigente, la relativa responsabilità e l'eventuale copertura assicurativa rimane sempre a carico del Professionista.

Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Il patrocino legale, così come riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva vigente, è garantito al Professionista con le medesime modalità dall'AREU per l'attività compiuta in favore della stessa.

L'AREU risponde altresì dell'uso delle strutture e delle attrezzature oggetto della presente convenzione.

Il consulente individuato che, ai fini delle attività ricollegate alla presente convenzione, utilizzi il proprio mezzo di trasporto "ai fini di economicità" è consapevole che ASST Nord Milano e AREU sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 8 Decorrenza, Durata e Validità

Il presente accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione e avrà durata di 12 mesi, con esclusione del tacito rinnovo.

Il rinnovo o la proroga dovranno essere richieste preventivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata.

Entrambe le Parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

	- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it	
	- per l'ASST Nord Milano: protocollo@pec.asst-nordmilano.it.	
	Le Parti convengono che costituisce condizione risolutiva l'impossibilità	
	dichiarata dal consulente di proseguire nello svolgimento dell'attività prevista	
	dalla presente convenzione, da comunicarsi alle Parti con un preavviso di	
	almeno 30 giorni, salvo giusta causa, con conseguente esonero per il	
	consulente dal compimento dell'attività prevista in convenzione allo scadere	
	del termine di preavviso indicato.	
	Art. 9 Imposta di bollo e registrazione	
	La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la	
	previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è	
	soggetta:	
	- all'imposta di bollo, a carico di AREU, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642	
	"Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E	
	del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - con autorizzazione n.	
	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11 – 01 -2021;	
	- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR	
	26.04.1986 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.	
	Art. 10 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti ed il consulente sono tenuti, in virtù della presente convenzione, al	
	rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e del	
	Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet	
	aziendali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni	
	del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale	
		pag. 8 di 10
Copia informatica per consultazione		Pagina 13 di 17

risoluzione del rapporto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

In particolare, vista la natura dell'attività svolta dal consulente, lo stesso è tenuto a:

- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga a conoscenza;
- astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici Regolamenti Aziendali.

Art. 12 Controversie e Foro

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Per l'ASST Nord Milano, il Commissario Straordinario Dott. Tommaso Russo

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente.

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Per l'ASST Nord Milano, il Commissario Straordinario Dott. Tommaso Russo

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classifica 1-1-03
Fascicolo 2024/128

protocollo@pec.asst-nordmilano.it.

Egr. Dott.
Tommaso Russo
Commissario Straordinario
ASST Nord Milano

E, p.c.
conv.attive@asst-nordmilano.it

Dott.ssa
Brera Fiona Silvia
S.C Affari generali e Legali
ASST Nord Milano

Oggetto: CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA MEDICO – TRATTAMENTO CLINICO PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A DIALISI – PROPOSTA RINNOVO.

Caro Direttore,

il 12 ottobre 2024 scadrà la convenzione in essere tra AREU e codesto Ente avente ad oggetto la collaborazione prestata dal VS dott. Paolo Fabbrini a questa Agenzia nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità del servizio in parola, si chiede, ai sensi dell'art. 8 della predetta convenzione, la disponibilità al rinnovo della stessa per un ulteriore anno, sino al 12.10.2025, alle medesime condizioni economiche e operative.

Se nulla osta, si chiede cortesemente di provvedere al rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza.

A tal fine, si trasmette, in allegato alla presente nota, documento di accettazione da sottoscrivere digitalmente e restituire a questa Agenzia per gli adempimenti conseguenti. Tale scambio di corrispondenza dovrà intendersi sostitutivo della stipulazione di apposito atto di rinnovo del rapporto convenzionale in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Lombardo

*Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n.445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.*

Struttura Complessa Affari Generali e Legali
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Domenica De Giorgio
Pratica trattata da: Marsid Torba
Tel. 02 67129134 e-mail: affari.generalilegali@areu.lombardia.it

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P. Iva 11513540960
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it



Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata

Classificazione 1-1-03

Fascicolo 2024/128

Da restituire sottoscritta digitalmente per ricevuta e accettazione

Oggetto: CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI CONSULENZA DI UN PROFESSIONISTA MEDICO – TRATTAMENTO CLINICO PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A DIALISI – ACCETTAZIONE

Si prende atto che il 12 ottobre 2024 è scaduta la convenzione in essere tra AREU e l'ASST Nord Milano avente ad oggetto la collaborazione prestata dal NS dott. Paolo Fabbrini ad AREU nell'ambito delle attività di carattere clinico connesse ai processi di implementazione del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a dialisi

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità del servizio in parola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della predetta convenzione, si manifesta la volontà a rinnovare la convenzione per un ulteriore anno, sino al **12.10.2025**, alle medesime condizioni economiche e operative.

Se nulla osta, si concorda al rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza e, a tal fine, si trasmette il presente documento di accettazione per gli adempimenti conseguenti. Tale scambio di corrispondenza deve intendersi sostitutivo della stipulazione di apposito atto di rinnovo del rapporto convenzionale in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Si restituisce per ricevuta e accettazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Tommaso Russo

*Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n.445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate.*